

**Regolamento per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di COOPLAT in base all'art. 46 dello Statuto**  
**Proposta regolamento elettorale CdA del 24.08.2021**

**Art.1 – Principi**

Il presente Regolamento stabilisce i principi e le procedure per le elezioni del Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Il processo elettorale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di COOPLAT si fonda sulla libertà delle candidature, sulla pubblicità e trasparenza delle procedure e sul ruolo di garanzia di un'apposita Commissione che valuta la legittimità delle candidature, eventualmente scruta le preferenze, ed esprime eventuale parere consultivo nella formazione delle liste proposte all'Assemblea.

**Art. 2 – Elezione degli amministratori**

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci sulla base di una lista, formulata da una Commissione Elettorale, costituita da tanti componenti quanti sono i Consiglieri da eleggere, oppure su più liste alternative nell'ipotesi contemplata dall'art. 4 del presente Regolamento. Al momento dell'elezione degli amministratori da parte dell'Assemblea, non sono quindi ammessi voti su singoli candidati.

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto sociale, la base sociale della cooperativa è organizzata in sezioni soci territoriali, costituite in base ai criteri individuati dall'art. 38 dello Statuto medesimo.

Il consiglio di amministrazione deve rappresentare i principali territori di operatività della cooperativa, le diverse categorie di soci (cooperatori e finanziatori), e al contempo deve riflettere professionalità e capacità di indirizzo.

Il numero dei consiglieri di cui è composto il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 39 dello Statuto, dovrà essere compreso tra 9 e 19 unità.

Il Consiglio di Amministrazione uscente, in occasione dell'approvazione del bilancio del penultimo esercizio di sua competenza sottopone alla votazione dell'Assemblea il numero totale dei membri del futuro Consiglio di Amministrazione e la relativa composizione, in particolare:

- a) il numero dei consiglieri soci lavoratori, in rappresentanza del territorio e delle funzioni operative e il numero dei soci lavoratori delle funzioni amministrative centrali;
- b) il numero dei consiglieri spettanti ai possessori di strumenti finanziari;
- c) il numero di consiglieri – anche non soci - da nominare in deroga al principio di rappresentatività territoriale, ma in base alle caratteristiche personali, di esperienza, indipendenza e conoscenze professionali, così da arricchire le complessive capacità di gestione del Consiglio di Amministrazione (c.d. amministratori indipendenti oppure anche soci – lavoratori con CV di particolare rilievo in vista del ruolo di amministratore), sulla base della individuazione che sarà effettuata dalla Commissione Elettorale.

Nella determinazione del numero dei candidati in rappresentanza del territorio di cui alla lettera a), il Consiglio di Amministrazione tiene conto dei seguenti criteri: ciascuna sezione soci (a sua volta costituita secondo le regole statutarie), deve essere rappresentata da almeno un consigliere. I rimanenti consiglieri vengono attribuiti in relazione al numero degli iscritti e comunque in numero non superiore a tre.

**Art.3 - Commissione Elettorale**

In previsione della scadenza del mandato del consiglio in carica, l'Assemblea nella stessa sessione di cui al precedente art. 2 elegge una Commissione Elettorale con funzioni di garanzia, che provvede ad organizzare le operazioni di voto e di scrutinio e che - alla fine - redige un verbale asseverante la correttezza della procedura.

La Commissione è composta da 5 componenti, di cui 4 espressione dei principali territori in cui opera la cooperativa e soci da almeno 1 anno, oltre ad un Presidente, anche non socio, di provata esperienza all'interno del movimento cooperativo.

I membri della Commissione Elettorale esercitano la funzione a titolo gratuito, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le ragioni del loro incarico.

E' fatto divieto ai membri della Commissione di candidarsi all'elezione del Consiglio di Amministrazione.

La Commissione termina il proprio incarico con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea.

Nella prima seduta la Commissione nomina un segretario che provvederà alla verbalizzazione delle riunioni, che sono valide in presenza della maggioranza dei componenti, anche in modalità a distanza. Essa delibera a maggioranza assoluta con voto palese.

La Commissione Elettorale, una volta insediata, invita i soci cooperatori e i possessori di strumenti finanziari a presentare le candidature alla Commissione Elettorale entro un determinato termine.

La Commissione ha il compito di:

- diffondere ai soci un invito alle candidature, ai fini della loro selezione, esplicitando le modalità di presentazione;
- comporre una lista di candidati rispondente ai criteri dello Statuto e del presente regolamento, raccogliendo e valutando l'ammissibilità delle candidature in base ai requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- Organizzare le operazioni di voto e di scrutinio delle varie candidature;
- garantire la correttezza delle procedure di voto ed elezione;
- valutare la legittimità delle eventuali liste alternative di cui all'art. 4;
- in caso di necessità, qualora vi sia l'esigenza di completare la procedura elettorale in tempi ridotti rispetto a quelli previsti dal presente regolamento, rideterminare il cronoprogramma in base alle esigenze, garantendo il rispetto del principio democratico e del diritto di informazione dei soci.

La lista della Commissione Elettorale è depositata presso la sede sociale entro i 30 giorni precedenti all'Assemblea di rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 4 - Liste alternative a quella della Commissione Elettorale**

Dal giorno successivo al deposito presso la sede sociale della lista composta dalla Commissione Elettorale, è possibile presentare liste alternative, contenenti l'indicazione dei nominativi proposti come membri del consiglio di amministrazione che, fatti salvi i candidati designati dai possessori di strumenti finanziari, devono essere diversi da quelli candidati nella lista della Commissione Elettorale e dai candidati che non hanno superato la consultazione dei soci eventualmente esperite ai sensi dell'art. 5.

Tutti i soci aventi diritto al voto possono presentare liste alternative e candidarsi al governo della cooperativa.

Per la presentazione di una lista è necessario e sufficiente raccogliere un numero di firme di soci presentatori pari o superiore ad 1/10 dei soci cooperatori aventi diritto al voto e ad 1/10 dei soci iscritti in ciascuna sezione soci. I promotori delle liste alternative possono organizzare la raccolta firme utilizzando tutte le strutture e le sedi aziendali.

Le liste alternative candidate, corredate dall'indicazione del numero di matricola e dei riferimenti del documento di identità dei firmatari, dovranno essere consegnate alla Commissione Elettorale entro i 25 giorni antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Nel caso di non ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, la Commissione può concedere fino a un massimo di gg. 3 per adeguarsi a quanto previsto dai suddetti articoli. Qualora non si ottemperi a quanto previsto e nei tempi indicati, la Commissione dichiara la inammissibilità della Lista. La Commissione deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica le Liste candidate al rinnovo del Consiglio entro 20 gg. precedenti allo svolgimento dell'Assemblea.

Da quel momento fino all'Assemblea il Consiglio di Amministrazione in carica dovrà garantire adeguata e partitativa informazione ai soci in merito ai candidati proposti dalle Liste, fissando per tutte eguali diritti e limiti.

## **Art. 5 – Candidature in rappresentanza dei soci lavoratori**

Possono candidarsi, i soci lavoratori:

- aventi diritto al voto e iscritti al libro soci della cooperativa ininterrottamente da almeno 1 anno (riferito alla data della presentazione della candidatura), che siano attivi come lavoratori presso la società cooperativa (non soci speciali, non dipendenti né in distacco nelle altre società del gruppo, non in aspettativa, non in quiescenza);
- aventi requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalle norme;
- aventi i requisiti generali previsti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e necessari per l'ottenimento ed il mantenimento delle certificazioni, tra cui quella antimafia previste per la partecipazione alle procedure suddette;
- nei cui confronti non sia stata applicata una misura cautelare personale ovvero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei reati suscettibili, in concreto, di rilevare ai fini dell'esclusione dalle procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'Art. 80 D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e degli strumenti di regolamentazione ivi previsti;
- in regola con i versamenti di capitale sociale;
- che non abbiano avuto né abbiano in corso vertenze con la cooperativa, procedure di recesso o di esclusione;

Ogni socio in possesso dei soprastanti requisiti può presentare la propria candidatura alla Commissione Elettorale, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nell'invito della Commissione Elettorale.

La candidatura è corredata da un breve curriculum, dall'elenco di eventuali incarichi ricoperti in altri enti e società, dall'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 del possesso dei requisiti soggettivi di cui al primo comma, e dall'impegno ad attenersi, in caso di elezione a membro del Consiglio di Amministrazione, ai valori e principi cooperativi stabiliti dall'Alleanza Cooperativa Internazionale, alla Carta dei Valori Guida di Legacoop, e al Codice Etico di Legacoop Toscana.

Nel caso in cui per un ambito territoriale siano presentate più candidature ammissibili rispetto alle candidature assegnate ai sensi dell'art. 2, la Commissione Elettorale predisporrà la consultazione dei soci dell'ambito territoriale stesso, mediante modalità fisiche (urne collocate presso la relativa sede territoriale) o telematiche o miste, tali da favorire la più ampia partecipazione dei soci.

Ogni votante potrà esprimere una sola preferenza.

Nel caso in cui per qualche ambito territoriale non pervenga alla Commissione Elettorale alcuna candidatura o un numero di candidature inferiore a quelle assegnate in base alla ripartizione di cui al precedente art. 2 lettera a), la Commissione Elettorale potrà selezionare, in deroga al principio di rappresentatività territoriale, soci lavoratori con curriculum vitae di particolare rilievo in funzione del ruolo di amministratore, anche appartenenti a sezioni soci diverse, avendo cura che in ogni caso, all'interno della lista complessiva, i candidati in rappresentanza dei soci lavoratori provengano da almeno tre dei principali territori gestionali (per numero dei soci lavoratori ad essi afferenti) in cui opera la cooperativa.

## **Art.6 - Numero Consiglieri e composizione delle liste candidate al Consiglio di Amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è composto: da soci lavoratori, dalle persone designate dai possessori di strumenti finanziari, nonché da eventuali amministratori indipendenti.

Le liste devono contenere espressioni e rappresentanze dei principali territori di operatività della cooperativa, rappresentare sia le funzioni operative territoriali che le funzioni amministrative centrali, includere candidature sganciate dal principio di rappresentatività, il tutto secondo le proporzioni individuate dalla delibera dell'assemblea, di cui all'art. 2 di questo Regolamento.

La composizione della lista dei candidati (o, in caso di pluralità di liste, la composizione di ognuna delle liste candidate), dovrà rispettare i criteri di composizione stabiliti dalla suddetta delibera di cui all'art. 2 e comunque i seguenti criteri e parametri:

- La maggioranza dei candidati al Consiglio deve essere composta da soci lavoratori;
- Possono essere candidati amministratori indipendenti (non soci lavoratori né designati dai possessori di strumenti finanziari), con comprovata esperienza in organi amministrativi e/o di controllo di società, in numero non superiore ad un quinto del totale dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- Delle liste dei candidati fanno parte, infine, anche i candidati designati dai possessori di strumenti finanziari, nelle forme e nel numero stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti di emissione, comunque complessivamente non superiore ad un terzo del numero totale dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi in cui la commissione elettorale ha il compito di selezionare i candidati, costituiscono criteri preferenziali di scelta:

- con riguardo al candidato da selezionare, l'esperienza come amministratore di società cooperative o altre società di capitali, o il conseguimento di un corso di formazione specifico per amministratori di cooperative (Patentino Legacoop o altro);
- con riguardo alla composizione complessiva del Consiglio di Amministrazione, la presenza di entrambi i generi il più possibile equa, il contemperamento tra le esigenze di continuità e di rinnovamento, la presenza di consiglieri di età inferiore ai 40 anni.

#### **Art. 7 - Elezione del Consiglio di Amministrazione**

Nel caso in cui sia da votare una di pluralità di liste, verrà posta in votazione per prima quella presentata dalla Commissione Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di direzione della Cooperativa ed omogenea espressione della base sociale dei diversi territori, verrà eletto in blocco, con le maggioranze previste dallo Statuto, nella composizione che risulta dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

#### **Art.8 – Disposizioni finali**

Ai sensi dell'art. 46 dello Statuto e dell'art. 2521 co. 5 del Codice civile, il presente regolamento interno è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Il presente regolamento, una volta approvata dall'Assemblea, sarà pubblicato all'interno del portale delle buste paga (*e/o altra forma da individuare*) e comunque il consiglio di amministrazione in carica si adopererà per darne la massima diffusione ai soci utilizzando tutti gli strumenti a disposizione.